



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

AVVISO PUBBLICO

***Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 - Legge di stabilità regionale 2020-2022 - Attuazione Art. 10 comma 13
- Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown
12 marzo 2020 - 4 maggio 2020***

Allegato al D.D.G. n. 1538 del 27/04/2021

1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19", successivamente modificata con le Comunicazioni della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
- Regime Quadro SA.57021 (2020/N) autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- Regime di aiuto SA.58547 (2020/N), che modifica il Regime Quadro SA.57021, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020;
- Regime di aiuto SA.59655 (2020/N), che modifica il Regime Quadro SA.57021, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020;
- Regime di aiuto SA.62495 (2021/N), che modifica il Regime Quadro SA.57021, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021;
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Sostegni);
- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 130 del 7 aprile 2020 "Dichiarazione dello stato di crisi per il sistema agricolo, agroalimentare ittico e agrituristico della Sicilia conseguente al rischio sanitario COVID-19";
- Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022", articolo 10, comma 13;
- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 299 del 16 luglio 2020 "Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 Legge di stabilità regionale 2020-2022 - Art. 10, comma 13 - Interventi per le aziende agricole della Sicilia. Criteri e modalità";
- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 459 del 26 ottobre 2020 "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della Legge di Stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge

regionale 12 maggio 2020, n. 10”;

- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 568 del 3 dicembre 2020 “Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 85 del 23 febbraio 2021 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Riprogrammazione risorse FSC interventi sezione Covid-19. Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020 e n. 62 del 29 gennaio 2021. Modifica Centri di Responsabilità della spesa (CdR)”.

2. Finalità

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le imprese agricole nel territorio della Regione Siciliana colpite dalla crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un aiuto “compensazione della perdita di reddito”.

Infatti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di grave rilevanza per la salute pubblica e con enorme impatto socio-economico, sta determinando una crisi senza precedenti anche per il settore agricolo, sebbene rientri nell'elenco delle c.d. “attività indispensabili” di cui al DPCM del 22 marzo 2020.

L'obiettivo del presente Avviso è quello di compensare i danni subiti dalle aziende del settore agricolo siciliano “produzione primaria” nel corso del periodo di emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19, compensando parzialmente le perdite subite attraverso una sovvenzione diretta a garantire liquidità e a favorire la continuazione dell'attività economica.

In particolare il settore maggiormente colpito dall'emergenza coronavirus è quello del florovivaismo che ha subito una grave crisi economica provocata dalla chiusura di negozi e mercati, dalla sospensione delle cerimonie civili e religiose e dalla riduzione delle occasioni di socialità e convivialità. Nei vivai le piantine a seguito della mancanza di richiesta sono state distrutte; di contro sono state affrontate le spese per i mezzi tecnici relative alla produzione successiva. Anche per il comparto dei fiori recisi, margherite, crisantemi, rose e altre produzioni di cui la Sicilia è leader la situazione è stata disastrosa: non essendo vendute sono state destinate alla distruzione/macero.

Con Deliberazione di Giunta n. 299 del 16 luglio 2020 sono stati definiti criteri e modalità per la compensazione delle perdite di reddito.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a € 15.000.000.

4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, cioè i titolari di imprese agricole, persone fisiche e giuridiche (società agricole di persone, capitali o cooperativa di produzione, costituite in conformità alla legislazione vigente) operanti nel settore della produzione primaria. Rimane escluso il settore agrituristico poiché è stato attivato specifico Bando a valere sulla Misura 21 del PSR Sicilia 2014-2020.

5. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto le imprese agricole che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, rispondono alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- avere la sede in Sicilia;
- avere il fascicolo aziendale, aggiornato e validato entro la data di presentazione della domanda di aiuto;
- risultare attive alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- abbiano subito perdite di fatturato superiore al 60% (rapportando il fatturato del periodo 12 Marzo - 4 Maggio 2020 al fatturato dello stesso periodo 12 Marzo - 4 Maggio 2019).

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, fatta eccezione per microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e

non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti. Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

In caso di imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, l'aiuto del presente Avviso è erogato al netto dell'importo dovuto e non rimborsato comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata per le eventuali verifiche e valutazioni.

6. Intensità dell'aiuto e calcolo dell'aiuto concedibile

L'aiuto "compensazione della perdita di reddito" è concesso in forma di "compensazione del 100% della perdita di reddito" il cui valore è dato dalla differenza tra il fatturato del periodo 1 Marzo – 31 Maggio 2019 e il fatturato del periodo 1 Marzo – 31 Maggio 2020. In ogni caso l'aiuto erogato non potrà essere superiore ad **€ 15.000,00** per beneficiario; non sarà concesso alcun aiuto per importi inferiori ad **€ 1.000,00**.

La perdita di fatturato dovrà riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall'impresa nell'ambito specifico del settore della produzione primaria.

Per perdite pari o inferiori al 60% non sarà riconosciuto alcun aiuto come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 299 del 16 luglio 2020.

Qualora le richieste di aiuto fossero superiori alla dotazione finanziaria del presente Avviso, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'ammontare dell'aiuto da erogare; in questo caso non verranno liquidati eventuali importi di aiuto inferiori ad **€ 500,00**.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla emanazione della delibera CIPE di approvazione, assegnazione delle risorse finanziarie.

7. Localizzazione

L'operazione si applica esclusivamente per le imprese con sede in Sicilia.

8. Aiuti di Stato e cumulabilità

L'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni - Aiuto di Stato SA.57021 approvato con Decisione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 e modificato dall'aiuto di Stato SA.58547 approvato con Decisione C(2020) 6341 final dell'11/09/2020, dall'aiuto SA.59655 approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10/12/2020 e dall'aiuto SA.62495 approvato con decisione C(2021) 2570 final del 09/04/2021, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e successive modifiche e integrazioni. L'aiuto sarà pertanto concesso nei limiti e alle condizioni della sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

L'importo dell'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di **225.000 euro** per singola unità economica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non superi il massimale di **1.800.000 euro** in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività. Nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della pesca ed acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (settori soggetti rispettivamente al limite di **270.000 euro** e di **225.000 euro**), l'importo massimo applicabile per impresa è di **270.000 euro**.

L'aiuto è cumulabile con altri aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria nel rispetto delle norme sul cumulo previste dagli stessi regolamenti.

Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'aiuto non è stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

9. Costi ammissibili e criteri di selezione

Il pagamento dell'aiuto pubblico "compensazione della perdita di reddito" è effettuato in modo forfettario e non prevede quindi il pagamento dello stesso in riferimento a specifici costi ammissibili e a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Inoltre, considerato che la finalità dell'operazione è quella di fornire il più ampio supporto alle imprese agricole, colpite dagli effetti del Coronavirus e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non sono previsti criteri di selezione delle istanze di aiuto. Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

10.Impegni ed obblighi del beneficiario

Nel caso in cui il beneficiario operi in settori produttivi ai quali si applicano massimali diversi, lo stesso dovrà assicurare attraverso la separazione contabile la possibilità di verificare che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente previsto dalla sezione 3.1 del TF Covid-19 e in ogni caso non sia superato l'importo massimo complessivo per impresa di **1.800.000 euro** o di **270.000 euro** nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della pesca ed acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

11.Presentazione domande

Il proponente dovrà presentare la domanda di aiuto (Allegato1) comprovante il possesso delle condizioni di accesso previste dall'Avviso.

Le domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, unicamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all'oggetto "*DANNI DA LOCKDOWN per l'emergenza coronavirus del 12 marzo - 4 maggio 2020*", **dal 05 maggio 2021 al 07 luglio 2021; non sarà concessa alcuna proroga del termine ultimo previsto.**

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Saranno ritenute ricevibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell'originale, scansate con firma e trasmesse, con una fotocopia del documento di identità, in formato pdf o firmate digitalmente.

Le domande di aiuto presentate in data antecedente o oltre i termini previsti dal presente Avviso verranno ritenute irricevibili.

Allo stesso modo, verranno dichiarate irricevibili le domande compilate in modo difforme da quanto previsto e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Tutte le successive comunicazioni inerenti alla domanda di aiuto avverranno esclusivamente tramite PEC. Pertanto il beneficiario, deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

Il beneficiario presenta una sola domanda a valere sul presente Avviso.

12.Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto (Allegato 1 all'Avviso) deve essere completa dei seguenti allegati:

1. documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. dichiarazione asseverata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i. del consulente fiscale attestante il fatturato del periodo di LOCKDOWN per l'emergenza coronavirus dal 12 marzo - al 4 maggio per l'anno 2019 e per l'anno 2020, ovviamente riferiti ai settore sopra indicato con perdita oltre il 60% del fatturato.

13.Procedimento amministrativo

Al termine della scadenza per la presentazione delle domande di aiuto il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura nominerà una Commissione regionale di valutazione per l'ammissibilità delle stesse domande.

Ammissibilità

La fase di ammissibilità consiste nella verifica:

- della completezza e la conformità formale della documentazione presentata. Le domande pervenute fuori termine e prive anche di uno solo dei documenti richiesti saranno dichiarate non ammissibili;
- della sussistenza dei requisiti previsti al punto 5 del presente Avviso;
- della determinazione dell'aiuto ammissibile.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte della Commissione, al Servizio responsabile dell'attuazione dell'Avviso pubblico per la predisposizione dell'elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto ammissibili e dell'eventuale elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili con l'indicazione delle motivazione di diniego. I predetti elenchi regionali provvisori delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno pubblicati con valore legale nel sito:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Aiutidistato

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'ammissibilità dell'aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale pubblicazione/determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine massimo di **10 giorni**, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell'ammissibilità dell'aiuto (importo), nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità; le istanze di riesame devono essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione regionale di cui sopra indicata per l'esame delle stesse i cui esiti saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione dell'Avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili con le indicazioni del sostegno da concedere e dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.

Le domande di aiuto saranno ammesse all'aiuto fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, l'Amministrazione si riserva di applicare un taglio/decurtazione proporzionale all'aiuto spettante.

L'Amministrazione procederà, al termine della verifica delle eventuali istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione nel seguente sito dei predetti elenchi regionali definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Aiutidistato; la pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l'aiuto. Avverso gli elenchi regionali definitivi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa, l'importo ammesso, l'importo da concedere e l'importo ridotto nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere, oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

14. Concessione e liquidazione dell'aiuto

Sulla base dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra e al contestuale impegno delle somme da parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio responsabile dell'attuazione dell'Avviso, gli Uffici competenti provvederanno ad espletare i controlli previsti in materia di Aiuti di Stato, inserendo per ogni beneficiario i dati relativi all'aiuto nel Registro Aiuti di Stato sul portale SIAN e verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto di cui al precedente punto 8. Pertanto, l'aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

L'Amministrazione potrà chiedere, ed il beneficiario si impegnerà a fornire, ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria di liquidazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata da parte dei funzionari accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, la Regione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche l'Ufficio competente, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente punto 13 e al presente punto può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e informazioni e quant'altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

15. Controlli e sanzioni

La Regione, successivamente all'erogazione dell'aiuto, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di presentazione della domanda, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione dell'aiuto. Nel caso di esito negativo la Regione procede, previa comunicazione, alla revoca dell'aiuto.

In particolare, sarà verificata l'ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegare alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale, oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.

Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, compresi quelli relativi agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

17. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993